Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Venerdì, 3 marzo 1933 - Anno XI** — **Numero 52**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 gennaio 1933, n. 98.
Estensione al personale degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, delle disposizioni dell'articolo unico del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento dei dipendenti statali in relazione ai provvedimenti disposti dal citato R. decreto-legge n. 1491.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni dell'articolo unico del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, che reca norme per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei dipendenti statali, sono estese, con la decorrenza stabilita nello stesso decreto-legge, ai dipendenti degli Enti parastatali di previdenza, compresi nell'art. 4 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 26 gennaio 1933, n. 99.
Concessione dell'amnistia e dell'indulto nelle Colonie nella ricorrenza del primo decennale del Regime.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle Colonie italiane è concessa amnistia per tutti i reati per i quali la legge commina una pena detentiva, sola o congiunta a pene pecuniarie o accessorie, non superiore, nel massimo, a cinque anni, oppure una pena pecuniaria.

L'amnistia si applica anche ai reati per i quali il Codice penale abrogato comminava una pena detentiva, sola o congiunta ad altre pene, superiore nel massimo a cinque anni, semprechè per tali reati il Codice penale vigente commini una pena detentiva, sola o congiunta ad altre pene, non superiore a detta misura.

Art. 2.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, sono condonate le pene detentive non superiori a tre anni e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte o da infliggere in misura non superiore a dieci anni.

Le pene detentive inflitte in misura superiore a dieci anni sono ridotte di cinque anni. Tuttavia la pena inflitta non potrà essere ridotta, per effetto del presente decreto, a meno di sette anni. Sulla pena così ridotta vanno computati i condoni concessi da precedenti decreti.

Sono anche condonate totalmente le pene pecuniarie nonchè le pene accessorie dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, della interdizione temporanea da una professione o da un'arte e della inabilitazione all'esercizio della professione di commerciante.

Art. 3.

L'amnistia si applica altresì ai reati per i quali la legge commina la pena della sospensione dai gradi marittimi, sola o congiunta ad una pena detentiva, non superiore a cinque anni.

Sono condonate:

a) la pena della sospensione dal grado marittimo;

b) la inibizione dall'esercizio della navigazione, inflitte o da infliggere.

Le precedenti disposizioni si applicano indipendentemente da quanto dispongono gli articoli 1 e 2.

Art. 4.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non si applicano ai delitti contro la personalità dello Stato previsti dal titolo primo del libro secondo del Codice penale.

Art. 5.

Sono altresì esclusi dai benefici concessi con le precedenti disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 coloro che a tutto il 4 novembre 1932 si trovavano sottoposti al confino di po-

lizia od all'ammonizione e coloro che all'epoca del commesso reato avessero riportato due condanne per delitti a pene detentive di cui una superiore a tre mesi oppure tre o più condanne per delitti a pene detentive, qualunque sia la misura di esse.

Tuttavia non si tiene conto, a tale effetto, delle condanne alle pene stabilite nei numeri 3 e 5 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo. Sono anche esclusi dal beneficio di cui all'art. 2 del presente decreto coloro che si trovino in stato di latitanza, salvo che si costituiscano in carcere entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica nel caso in cui la pena sia intieramente condonata dalle norme del presente decreto.

Art. 6.

I benefici di cui all'articolo 1 e 2 del presente decreto si applicano nella Somalia Italiana anche a coloro che si trovavano a tutto il 4 novembre 1932-XI sottoposti, per sentenza del Tribunale regionale o decreto del Governatore, all'internamento di cui negli articoli 80 e 90 dell'ordinamento giudiziario di quella Colonia approvato con R. decreto 8 giugno 1911, n. 937.

Il Governatore della Somalia ha facoltà di condonare con suo decreto anche la pena accessoria dell'internamento in Eritrea o nella Somalia stessa, in occasione dell'applicazione della presente amnistia e condono.

Art. 7.

Sono condonate le pene pecuniarie inflitte o da infliggere a coloro che per la disposizione dell'art. 5 non possano usufruire dei benefici concessi dai precedenti articoli 1, 2 e 3.

Art. 8.

Dalle disposizioni di cui all'art. 1 sono esclusi i reati preveduti nelle leggi penale militari ai quali reati invece vanno applicate le norme del successivo art. 9.

Art. 9.

È concessa amnistia per i reati preveduti nelle leggi penali militari per i quali la legge commina la pena del carcere militare ovvero quella della reclusione militare non superiore nel massimo a cinque anni o le pene di cui al n. 5 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo anche se accessorie alle su indicate pene detentive.

Art. 10.

L'indulto di cui all'art. 2 si applica anche alle pene detentive inflitte o da infliggere per reati preveduti nelle leggi penali militari.

Sono inoltre condonate, fuori dei casi preveduti nel precedente art. 9, le pene di cui al n. 5 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e Codice penale militare marittimo.

Art. 11.

L'amnistia e indulto di cui nei precedenti articoli 9 e 10 non hanno effetto relativamente alla perdita del grado conseguente alle pene di cui al n. 5 dell'art. 4 del Codice penale per l'esercito e del Codice penale militare marittimo.

Art. 12.

Le disposizioni di cui all'art. 5 si applicano anche in confronto dei benefici concessi con gli articoli 9 e 10.

Dagli stessi benefici sono inoltre esclusi:

a) i reati di tradimento, spionaggio, arruolamento illecito;

b) i reati di codardia, rivolta, diserzione e mutilazione volontaria.

Art. 13.

Le norme degli articoli 1, 2 e 7 non si applicano alle violazioni delle leggi finanziarie, le quali sono regolate dalle disposizioni degli articoli successivi da 14 a 23.

Art. 14.

In Eritrea e nella Somalia Italiana è concessa amnistia per le infrazioni alle leggi e regolamenti finanziari ed agli ordinamenti doganali vigenti in quelle Colonie, quando per tali infrazioni e violazioni sia stabilita un ammenda non superiore, nel massimo, a lire 1000.

Art. 15.

Fuori dei casi preveduti nell'articolo precedente, nell'Eritrea e nella Somalia Italiana, sono condonate le ammende, inflitte per violazione alle leggi e regolamenti finanziari e doganali, non superiori a lire 1000 e di altrettanto sono ridotte quelle inflitte e da infliggere in misura non superiore alle lire 5000.

Art. 16.

In Tripolitania e Cirenaica è concessa amnistia per violazione delle leggi sul monopolio dei sali e dei tabacchi; sugli apparecchi automatici di accensione e pietrine focaie; sulla vendita del chinino di Stato e dei fiammiferi; quando per tali violazioni la legge stabilisca soltanto una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire 2500.

Art. 17.

In Tripolitania e Cirenaica è concessa amnistia:

a) per le infrazioni degli ordinamenti dei servizi commesse dai magazzinieri e rivenditori di generi di monopolio, e punite con ammende disciplinari;

b) per le violazioni punibili a termini degli articoli 111, esclusa la lettera *e*), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione del tabacco approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, per le irregolarità e le trasgressioni attinenti ai tabacchi coltivati nella campagna 1932.

Art. 18.

In Tripolitania e Cirenaica è concessa amnistia per le violazioni delle norme appresso indicate:

a) Ordinamento doganale libico approvato con R. decreto 14 marzo 1932, n. 381:

Art. 75: differenze tra le merci presentate e le relative dichiarazioni.

Articoli 76 e 77: differenze rispetto alle bollette di cauzione.

Art. 78 - 1° comma: differenze riscontrate nei depositi.

Art. 72 - *a*), *b*) *c*) - art. 74 e 82: contravvenzioni disciplinari.

L'amnistia si applica anche alle corrispondenti violazioni delle stesse disposizioni previste dall'ordinamento doganale della Libia di cui al R. decreto 18 marzo 1915, n. 402;

b) articoli 16 e 17 del decreto del Ministro per le colonie 11 agosto 1927 sulle importazioni ed esportazioni temporanee.

Art. 19.

In Tripolitania e Cirenaica è concessa amnistia per le violazioni contemplate al 4° e 6° comma dell'art. 10 del R. decreto 15 maggio 1924, n. 957, sulla imposta di fabbricazione degli spiriti, ed al penultimo ed ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 7 luglio 1927, n. 1424, sulla fabbricazione della birra.

Art. 20.

In Tripolitania e Cirenaica è concessa amnistia e restano condonate le pene pecuniarie e le sovratasse per le violazioni al R. decreto 18 gennaio 1923, n. 150, che approva la tariffa e le norme per le tasse sugli affari in Tripolitania, e successive modificazioni, comprese le disposizioni contenute in leggi speciali.

Art. 21.

In Tripolitania e Cirenaica è concessa amnistia per le violazioni all'art. 4, ultima parte, della legge 9 dicembre 1928, n. 2834, ed all'art. 19 del R. decreto 17 settembre 1931, n. 1608, in relazione alla disposizione di cui all'art. 2 del R. decreto 26 febbraio 1930, n. 199, portante l'imposta sui celibi in Colonia.

Art. 22.

L'amnistia di cui al precedente articolo non ha effetto se entro il 31 maggio 1933 non siano pagate integralmente le tasse dovute e non siano inoltre adempiute, nello stesso termine, le relative formalità stabilite dalle leggi rispettive.

Art. 23.

Il presente decreto non si applica ai reati commessi dai cittadini metropolitani salvo che per i benefici di cui agli articoli 14 sino al 22.

Art. 24.

L'amnistia ed il condono di cui negli articoli da 1 a 23 del presente decreto hanno efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 4 novembre 1932-XI.

Art. 25.

I Governatori delle Colonie hanno facoltà di condonare con loro decreto le sanzioni disciplinari e le pene pecuniarie inflitte o da infliggersi al personale indigeno civile e militarizzato in servizio nelle Colonie, quando dette pene e sanzioni siano state comminate in dipendenza di fatti commessi dal 29 ottobre 1927-VI a tutto il 28 ottobre 1932-X.

Art. 26.

Sono condonate le seguenti punizioni già inflitte o da infliggersi, sole o cumulativamente, relative a mancanze commesse da militari indigeni dei Regi corpi truppe coloniali dal 29 ottobre 1927-VI a tutto il 28 ottobre 1932-X:

a) retrocessione dal grado inflitta ai sensi del paragrafo 185, n. 4, e 188 del regolamento di disciplina per i militari indigeni;

b) licenziamento dal servizio disposto ai sensi del paragrafo 181 n. 4, 185 n. 3, e 179 lettera *A, B, C* e *D* del suddetto regolamento;

c) espulsione dalle truppe indigene inflitta ai sensi del par. 181 n. 5, 185 n. 5 e 180 del citato regolamento (esclusa la espulsione pronunciata ai sensi del par. 180 lettera *B*, quando la condanna importa la degradazione ai sensi dei nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 5 Codice penale esercito).

Art. 27.

Il condono di cui all'articolo precedente non dà luogo a riammissione in servizio di diritto, ma alla iscrizione nei ruoli della forza in congedo ai sensi dell'art. 7 del R. decreto 22 luglio 1932-X, n. 1146.

Art. 28.

Qualora i fatti che hanno dato luogo alle singole punizioni disciplinari rivestano carattere di speciale gravità, il Governatore, potrà, caso per caso, con decisione insindacabile ed inappellabile, disporre che rimangano fermi i provvedimenti disciplinari già adottati.

Art. 29.

Il presente decreto entrerà in vigore in ciascuna Colonia il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Colonia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 138. — MANCINI.

REGIO DECRETO 5 gennaio 1933, n. **100**.
Erezione in ente morale della « Fondazione della borsa per studi universitari ing. Angelo Bonomi », con sede in Milano.

N. 100. R. decreto 5 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'aeronautica, la « Fondazione della borsa per studi universitari ing. Angelo Bonomi », con sede in Milano, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1933, n. **101**.
Autorizzazione all'apertura al culto di un Oratorio israelitico in Viareggio.

N. 101. R. decreto 12 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene autorizzata l'apertura al culto di un Oratorio israelitico in Viareggio, via Antonio Fratti, n. 170.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1933, n. 102.

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione permanente « aeque principalis » della Vicaria parrocchiale o parrocchia succursale di S. Luigi in Champ e Fortezza alla parrocchia di S. Luigi Re, in Fenestrelle.

N. 102. R. decreto 12 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene concesso il riconoscimento, agli effetti civili, alla unione permanente « aeque principalis » della Vicaria parrocchiale o parrocchia succursale di S. Luigi in Champ e Fortezza alla parrocchia di S. Luigi Re, in Fenestrelle.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 103.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « A. Volta » di Merano.

N. 103. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale di Merano « A. Volta » viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 104.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Alessandro Volta », in Monopoli.

N. 104. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Alessandro Volta » di Monopoli, viene eretta in ente morale, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 105.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Pier della Vigna », in Capua.

N. 105. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola secondaria di avviamento professionale « Pier della Vigna » di Capua viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 106.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero della Visitazione, in Alzano Lombardo.

N. 106. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero della Visitazione, in Alzano Lombardo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 gennaio 1933, n. 107.

Riconoscimento della personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Milano.

N. 107. R. decreto 16 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Carmelitane Scalze, in Milano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Torino sig. Negri Giulio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4081, col quale, fra gli altri, il sig. Negri Giulio venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione, quale agente di cambio in soprannumero, presso la Borsa valori di Torino;

Vista la domanda, in data 30 luglio 1932-X, con la quale il predetto Negri ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Negri, in ordine alla attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Negri Giulio è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso, con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 130. — GUALTIERI.

(665)

REGIO DECRETO 2 febbraio 1933.

Passaggio in ruolo dell'agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova sig. Ricca Boccardi Luigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Ministeriale, in data 4 settembre 1925, n. 4092, col quale, fra gli altri, il sig. Ricca Boccardi Luigi

venne autorizzato a continuare nell'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il predetto Ricca Boccardi ha chiesto di essere ammesso nel ruolo degli agenti di cambio di detta Borsa;

Esaminata la posizione del menzionato sig. Ricca Boccardi in ordine all'attività professionale finora da lui svolta come agente di cambio in soprannumero;

Considerato che nell'atto di godimento della cittadinanza italiana il detto agente di cambio è designato col solo cognome di Boccardi e che sono in corso le pratiche per la relativa rettifica degli atti dello stato civile;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Sindacato degli agenti di cambio, dalla Deputazione di borsa e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

Visto il R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. Boccardi o Ricca Boccardi Luigi è nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova, restando revocata l'autorizzazione concessa allo stesso con il menzionato decreto Ministeriale 4 settembre 1925, per l'esercizio della professione quale agente di cambio in soprannumero.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 131. — GUALTIERI.

(667)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Casnedi Gianfranco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4699, in data 20 agosto 1929-VII, col quale, il sig. Casnedi Gianfranco venne nominato rappresentante del sig. Padoa Leo, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, ha dichiarato di voler confermare il predetto Casnedi come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 24 settembre 1932, con il quale il suindicato sig. Padoa è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Casnedi Gianfranco è confermato rappresentante del sig. Padoa Leo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(669)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Barabino Paolo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 3314, in data 15 giugno 1926, col quale il sig. Barabino Paolo venne nominato rappresentante del sig. Ricca Boccardi Luigi, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Genova;

Vista la domanda, in data 28 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 30 giugno 1932-X, n. 815, ha dichiarato di voler confermare il predetto Barabino come suo procuratore;

Considerato che il suddetto agente di cambio in alcuni documenti ufficiali è stato designato col solo cognome di Boccardi;

Visto il Regio decreto, in data odierna, con il quale il suindicato sig. Boccardi o Ricca Boccardi è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Decreta:

Il sig. Barabino Paolo è confermato rappresentante del sig. Boccardi o Ricca Boccardi Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 2 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(666)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1933.

Conferma in carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano sig. Daelli Vincenzo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 4735, in data 11 settembre 1930-VIII, col quale il sig. Daelli Vincenzo fu Guido venne nominato rappresentante del sig. Servi Alberto Giuseppe, agente di cambio in soprannumero presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda, in data 21 luglio 1932-X, con la quale il menzionato agente di cambio, nel chiedere la propria ammissione in ruolo, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 815 del 30 giugno 1932-X, ha dichiarato di voler confermare il predetto Daelli Vincenzo, come suo procuratore;

Visto il R. decreto, in data 1° dicembre 1932-XI, con il quale il suindicato sig. Servi Giuseppe Alberto detto Alberto Giuseppe è stato nominato agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Decreta:

Il sig. Daelli Vincenzo è confermato rappresentante del sig. Servi Giuseppe Alberto detto Alberto Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 10 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(668)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1933.

Nomina del sig. Bagna Alberto a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Arneodo Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino designa per proprio rappresentante il sig. Bagna Alberto di Giovanni chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato e della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Bagna Alberto è nominato rappresentante del sig. Arneodo Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

Roma, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(670)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1933.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società « Essiccatoio Cooperativo Bozzoli » di S. Lucido Marina per l'esercizio del credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 13 del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvate col decreto interministeriale del 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 febbraio successivo n. 27 e modificate con decreti interministeriali del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Società anonima cooperativa « Essiccatoio Bozzoli » di S. Lucido Marina, fu autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermediario della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con provvedimento in data 10 luglio 1930-VIII, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vista la proposta formulata dal predetto Banco, con nota 28 gennaio 1933-XI, n. 9375;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito agrario, già concessa alla Società anonima cooperativa « Essiccatoio Cooperativo Bozzoli » di S. Lucido Marina dalla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli con provvedimento in data 10 luglio 1930-VIII.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(637)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3194.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Maria Marusic fu Andrea ved. Zavadlav, nata a Opacchiasella (Gorizia) il 4 ottobre 1881 e residente a Trieste, via Udine n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Marussi » e « Zavaldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Maria Marusic ved. Zavadlav sono ridotti in « Marussi » e « Zavaldi ».

Il cognome « Zavaldi » viene esteso anche per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Agostino fu Antonio, nato l'8 novembre 1912, figlio;
2. Gabriella fu Antonio, nata il 13 novembre 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8245)

N. 11419-4269.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giovanna Calcina fu Angela ved. Sist, nata a Castagna il 25 maggio 1883 e residente a Trieste, via Bartolomeo D'Alviano n. 32 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sisti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giovanna Calcina ved. Sist è ridotto in « Sisti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Armida fu Antonio, nata il 4 novembre 1917, figlia;
2. Carmela fu Antonio, nata il 7 aprile 1915, figlia;
3. Concetta fu Antonio, nata l'8 dicembre 1912, figlia;
4. Cesira fu Antonio, nata il 7 ottobre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8246)

N. 11419-2257.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Francesca Slatich fu Giorgio in Waldbrunner, nata a Capodistria il 12 aprile 1888 e residente a Trieste, via Piccardi n. 2 *bis*, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Satti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Francesca Slatich in Waldbrunner è ridotto in « Satti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8247)

N. 11419-28679.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Bruna Smrdel di Francesco, nata a Studenza (Crenovizza) il 2 luglio 1908 e residente a Trieste, via Udine, n. 40, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, numero 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Smeraldi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Bruna Smrdel è ridotto in « Smeraldi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Maria di Bruna, nata il 23 gennaio 1930, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(3248)

N. 11419-2999.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Stok di Antonio, nato a Trieste il 16 dicembre 1907 e residente a Trieste, Gretta n. 86, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stocca »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Stok è ridotto in « Stocca ».

Il presente decreto, sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8249)

N. 11419-2478.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Carmela Svagelj fu Luigi, nata a Trieste il 2 agosto 1904 e residente a Trieste, via Molingrande n. 44, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savelli »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Carmela Svagelj è ridotto in « Savelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Luciano fu Luigi, nato il 24 luglio 1913, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8250)

N. 11419-3005.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Berta Tschurtschenthaler fu Luigi, nata a Trieste il 28 marzo 1882 e residente a Trieste, via Lazzaretto Vecchio n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valdipino »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Berta Tschurtschenthaler è ridotto in « Valdipino ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8251)

N. 11419-5458.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Tuchtan fu Giuseppe, nato a Trieste l'11 ottobre 1873 e residente a Trieste, Largo Pestalozzi n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tutta »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giovanni Tuchtan è ridotto in « Tutta ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Anna Vuksan in Tuchtan fu Giuseppe, nata nell'aprile 1867, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8252)

N. 11419-4132.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Umek fu Eugenio, nato a Trieste il 13 luglio 1889 e residente a Trieste, via Tor S. Pietro, n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Savini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Umek è ridotto in « Savini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Emma Globaus in Umek di Matteo, nata il 6 giugno 1896, moglie;
2. Oscar di Rodolfo, nato il 9 ottobre 1916, figlio;
3. Enrica di Rodolfo, nata il 6 dicembre 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8253)

N. 11419-2059

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vladimiro Valencic di Vladimiro, nato a Trieste il 21 giugno 1909 e residente a Trieste, via Molingrande n. 30, e diretta ad ottenere a ter-

mini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Valente »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. de-decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vladimiro Valencic è ridotto in « Valente ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8254)

N. 11419-2256.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Vatovec fu Stefano, nato a Trieste il 7 ottobre 1894 e residente a Trieste, via Madonnina, n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. de-decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Vatovec è ridotto in « Vatti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Lucia Cossovel in Vatovec di Giovanni, nata il 2 gennaio 1896, moglie;
2. Mario di Mario, nato il 24 agosto 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8255)

N. 11419-4133.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Giovanna Verbanaz di Antonio in Redivo, nata ad Albona il 20 gennaio 1884 e residente a Trieste, via S. Maurizio n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Verbani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. de-decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Giovanna Verbanaz in Redivo è ridotto in « Verbani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8256)

N. 11419-4134.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Versich fu Antonio, nato a Umago il 29 aprile 1886 e residente a Trieste, via del Ponte n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Versi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. de-decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Versich è ridotto in « Versi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Ruzzier in Versich di Giovanni, nata il 3 giugno 1895, moglie;
2. Giovanni di Vittorio, nato il 21 settembre 1914, figlio;
3. Vittorio di Vittorio, nato il 19 dicembre 1919, figlio;
4. Mario di Vittorio, nato il 17 agosto 1922, figlio;
5. Antonio di Vittorio, nato il 5 gennaio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8257)

N. 11419-1032.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Carlo Vertovez di Giovanni, nato a Trieste il 25 maggio 1908 e residente a Trie-

ste, Rozzol in Monte n. 929, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Carlo Vertovez è ridotto in « Verri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8258)

N. 11419-902.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Emerico Vertovez fu Giuseppe, nato a Fiume il 5 agosto 1889 e residente a Trieste, via Calvola n. 8-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Verri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. dedecreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emerico Vertovez è ridotto in « Verri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria de Thianich in Vertovez di Massimiliano, nata il 13 settembre 1893, moglie;
2. Bruno Giuseppe di Emerico, nato il 14 novembre 1920, figlio;
3. Ada di Emerico, nata il 17 dicembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8259)

N. 11419-14872.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Volcic fu Martino, nato a Trieste il 4 settembre 1907 e residente a Trieste, via dei Gradi n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Volsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Volcic è ridotto in « Volsi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 27 giugno 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8260)

N. 11419-101.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kovacic fu Antonio, nato a Comeno il 7 luglio 1864 e residente a 23 Croce, è restituito nella forma italiana di « Fabretti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8404)

N. 11419-102.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kuret fu Giuseppe, nato a Tomadio il 19 ottobre 1881 e residente a Uttoglie, 26, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Leopoldo fu Giuseppe, nato il 23 dicembre 1884, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8405)

N. 11419-103.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Kuret fu Luigi, nato a Tomadio il 16 gennaio 1910 e residente a Uttoglie, 26, è restituito nella forma italiana di « Coretti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giuseppe fu Luigi, nato il 1° aprile 1911, fratello;
2. Francesco fu Luigi, nato il 19 giugno 1912, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8406)

N. 11419-105.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ignazio Kariz fu Giovanni, nato a Goregna il 28 luglio 1879 e residente a Alber, 41, è restituito nella forma italiana di « Caris ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Rosalia Kariz nata Svagelj fu Carlo, nata il 4 agosto 1887, moglie;
2. Branca di Ignazio, nata il 6 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8408)

N. 11419-106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Kompare di Giuseppe, nato a Tomadio il 21 gennaio 1894 e residente a Rassa, 2, è restituito nella forma italiana di « Compare ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kompare nata Serazin fu Giuseppe, nata il 9 dicembre 1897, moglie;
2. Maria di Luigi, nata il 13 marzo 1922, figlia;
3. Marta di Luigi, nata il 27 giugno 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8409)

N. 11419-106.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Kompare fu Giuseppe, nato a M. Urabice il 16 marzo 1859 e residente a Rassa, 3, è restituito nella forma italiana di « Compare ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Luigia Kompare nata Jamsek fu Marco, nata il 19 aprile 1870, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8410)

N. 11419-108.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kompare di Giuseppe, nato a Tomadio il 22 ottobre 1895 e residente a Rassa, 3, è restituito nella forma italiana di « Compare ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Kompare nata Ukmar di Giovanni, nata il 7 febbraio 1898, moglie;
2. Carla di Giovanni, nata il 29 luglio 1926, figlia;
3. Matilde di Giovanni, nata il 10 gennaio 1929, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8411)

N. 11419-109.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Vincenza Ukmar fu Antonio ved. Kompare, nata ad Alber il 22 gennaio 1881 e residente a Alber, 37, sono restituiti nella forma italiana di « Omari » e « Compare ».

Il cognome « Compare » viene esteso anche per i seguenti suoi famigliari:

Vittorio di Vittorio, nato il 16 agosto 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 1° luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8412)

N. 11419-110.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kobal fu Giovanni, nato a Lose il 7 ottobre 1877 e residente a Paniqua, 24, è restituito nella forma italiana di « Cavalli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Emma Kobal nata Jazbec di Luigi, nata il 26 giugno 1889, moglie;
2. Rodolfo di Giovanni, nato il 26 settembre 1917, figlio;
3. Cirillo di Giovanni, nato l'11 ottobre 1920, figlio;
4. Metodio di Giovanni, nato l'11 ottobre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8413)

N. 11419-111.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Lodovico Kaucic di Antonio, nato a Temnizza il 25 agosto 1891 e residente a Alber, 38, è restituito nella forma italiana di « Calzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Kaucic nata Ukmar fu Francesco, nata il 29 gennaio 1895, moglie;
2. Olga-Maria di Lodovico, nata il 28 novembre 1920, figlia;
3. Teodoro di Lodovico, nato il 13 marzo 1922, figlio;
4. Boris di Lodovico, nato il 12 aprile 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8414)

N. 11419-112.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Kariz fu Antonio, nato a Merciano il 19 novembre 1884 e residente a Seppuglie, n. 12, è restituito nella forma italiana di « Caris ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Kariz nata Vitez di Francesco, nata il 10 luglio 1898, moglie;
2. Federico di Giovanni, nato il 24 maggio 1920, figlio;
3. Vittoria di Giovanni, nata il 6 agosto 1921, figlia;
4. Rodolfo di Giovanni, nato il 12 novembre 1923, figlio;
5. Maria di Giovanni, nata il 18 gennaio 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8415)

N. 11419-113.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kocjan fu Giuseppe, nato a Tomadio il 9 maggio 1887 e residente a Croce, 12, è restituito nella forma italiana di « Canciani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Kocjan nata Masic fu Stefano, nata il 23 settembre 1879, moglie;
2. Maria di Francesco, nata l'11 marzo 1910, figlia;
3. Anna-Francesca di Francesco, nata il 3 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8416)

N. 11419-114.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Macarol fu Giacomo, nato a Tomadio il 25 gennaio 1863 e residente a Seppuglie, n. 23, è restituito nella forma italiana di « Mazzarolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Macarol nata Macarol fu Giacomo, nata il 6 dicembre 1868, moglie;
2. Vittorio di Francesco, nato il 2 ottobre 1899, figlio;
3. Enrico di Francesco, nato il 14 luglio 1902, figlio;
4. Antonio di Francesco, nato il 14 gennaio 1906, figlio;
5. Anna-Maria di Francesco, nata il 23 ottobre 1911, figlia;
6. Giuseppina di Francesco, nata il 10 ottobre 1866, cognata.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8417)

N. 11419-115.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Macarol fu Antonio, nato a Tomadio il 21 luglio 1865 e residente a Seppuglie, n. 22, è restituito nella forma italiana di « Mazzarolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria Macarol nata Simcic fu Mattia, nata il 10 aprile 1857, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8418)

N. 11419-116.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Macarol fu Giovanni, nato a Tomadio il 16 gennaio 1871 e residente a Seppuglie, 2, è restituito nella forma italiana di « Mazzarolli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Cristina Macarol nata Eiberna fu Giovanni, nata il 15 aprile 1876, moglie;
2. Francesco di Antonio, nato il 26 gennaio 1905, figlio;
3. Natalia di Antonio, nata il 23 luglio 1907, figlia;
4. Rodolfo di Antonio, nato il 6 settembre 1909, figlio;
5. Olga di Antonio, nata il 1° novembre 1911, figlia;
6. Emilia di Antonio, nata il 12 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 4 luglio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8419)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 49.

Media dei cambi e delle rendite

del 1° marzo 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.53
Inghilterra (Sterlina)	66.87
Francia (Franco)	77 —
Svizzera (Franco)	381.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.751
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.30
Cecoslovacchia (Corona)	58.22
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.675
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.44
Olanda (Fiorino)	7.922
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	163 —
Svezia (Corona)	3.57
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.575
Id. 3,50 % (1902)	75.25
Id. 3 % lordo	55.80
Consolidato 5 %	84.275
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.825
Id. Id. Id. 1940	101.925
Id. Id. Id. 1941	101.975
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.625

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso ad un posto di vice ragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;
Ritenuto che, per sopraggiunte necessità di servizio, un solo posto può attualmente mettersi a concorso nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami a un posto di viceragioniere nel personale di ragioneria dei Regi arsenali M. M. con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerente al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico.

Art. 2.

A tale concorso possono prender parte i giovani muniti del diploma di ragioniere conseguito negli istituti tecnici del Regno (1) che alla data del presente decreto abbiano compiuto 18 anni di età e non sorpassata quella di 30. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 35 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per i decorati al valor militare a 39 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concesso sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui appartennero, anteriormente al 28 ottobre 1922, al Partito. Si prescinde dal limite massimo di età per coloro che siano già impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere trasmesse al Ministero della marina, Direzione generale dei personali civili ed affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª, e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

I candidati residenti in Colonia sono autorizzati ad inoltrare nel termine suddetto la sola istanza, salvo a produrre i documenti richiesti almeno 10 giorni prima delle prove d'esame.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità anche agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita legalizzato;
2° certificato di cittadinanza italiana legalizzato;
3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del Tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato;

(1) I cittadini italiani divenuti tali in base al trattato di pace, potranno produrre i titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico.

4° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante, legalizzato dal Prefetto.
I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;
5° certificato della Federazione provinciale fascista dal quale risulti la data d'iscrizione al Partito e il numero della tessera;
6° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare; (non è sufficiente il foglio di congedo militare);
7° diploma originale del titolo di studio;
8° fotografia di data recente autenticata e legalizzata sulla quale deve essere apposto di pugno dell'aspirante il proprio nome e cognome.

Dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 6 sono dispensati gli aspiranti i quali siano già impiegati di ruolo di Amministrazioni dello Stato, che dovranno produrre copia dello stato di servizio civile.

Art. 5.

Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Art. 6.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 7.

La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della marina e sarà composta:
un consigliere della Corte dei conti, presidente;
un direttore capo divisione civile del Ministero della marina, membro;
il direttore capo della Ragioneria centrale presso il Ministero della marina, membro;
un ragioniere superiore o ragioniere capo del personale di ragioneria dei Regi arsenali M. M., membro;
un professore di scuole medie, membro.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della marina, di grado non inferiore al 9°.

Art. 8.

Gli esami consisteranno in prove scritte e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo a Roma e le prove scritte si svolgeranno nei giorni 22, 23, 24 maggio 1933-XI, e con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 9.

I temi delle prove scritte saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 10.

Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle porve scritte una media di sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria è determinata dalla somma delle medie ottenute sui voti delle prove scritte con il punto riportato nella prova orale.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 6 giugno 1929, n. 1204; 26 luglio 1929, n. 1397, e 12 giugno 1931, n. 777, e nei Regi decreti 8 maggio 1924, n. 843, e 3 gennaio 1926, n. 48.

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se, a giudizio del Consiglio di amministrazione abbia dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, sarà definitivamente confermato nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Se allo scadere del periodo di esperimento non sia ritenuto, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevole di conferma sarà licenziato senza diritto ad alcun indennizzo salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento per altri sei mesi.

Art. 12.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto un assegno mensile nella misura di L. 616 lorde, oltre l'eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI

Il Ministro: SIRIANNI.

PROGRAMMA DI ESAME.

Prove scritte.

I. — Svolgimento di un tema sulle materie indicate nel primo gruppo della prova orale.
II. — Risoluzione di quesiti di aritmetica e di algebra nei limiti del programma orale.
III. — Svolgimento di un tema di ragioneria pubblica o privata.
IV. — Prova facoltativa di lingue estere (1).

Prova orale.

I. — Nozioni di diritto civile, commerciale, costituzionale ed amministrativo.
Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.
II. — Ragioneria pubblica e privata.
Algebra fino alle equazioni di secondo grado.
Aritmetica - proporzioni - progressioni - logaritmi - annualità - ammortamenti - interessi e sconti semplici e composti.
III. — Cenni sull'ordinamento e sulla legislazione della marina militare.
Legge e regolamento dell'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.
Ordinamento ed amministrazione degli arsenali militari marittimi.
Nozioni elementari di statistica.

(1) I candidati possono chiedere di sostenere la prova di traduzione dal francese o dall'inglese, o dal tedesco con l'uso del vocabolario.
Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua.
La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non avrà dimostrato, con la sua traduzione, una sufficiente conoscenza della lingua straniera.

Il Ministro: SIRIANNI.

(724)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato · G. C.